

**PROPOSTA DI CONTRATTO
DI
FORNITURA DI ENERGIA
A MEZZO
UNITA' DI COGENERAZIONE**

(Impianto già alimentato a METANO)

Tra

La **Azienda Sanitaria Locale CN 1** con sede in Cuneo, via C. Bobbio 12, P.IVA 01128930045 rappresentata dal Sig. **Francesco MAGNI**, in qualità di **Direttore Generale** nato a **Bellusco (MI)** il **19/08/1952** e residente in **Bellusco**, Via **Milano n. 38 int.2**, di seguito denominata "Committente"

e

La **Mondo Energia S.p.A.** con sede legale in Corso Stati Uniti 53 – 10129 Torino. P. IVA 02843110046, nelle persone degli amministratori delegati Sig. Arnaudo Osvaldo e Sig. Vaccarella Giovanni di seguito per brevità denominata "Mondo Energia"

Premesso

Che la "Mondo Energia" ha realizzato e attualmente gestisce direttamente il servizio di teleriscaldamento nella città di Mondovì (CN), grazie alla Convenzione firmata con il comune di Mondovì del 7 dicembre 2006, n. rep. 6.330 di durata anni 29+29.

Che la "Mondo Energia" è già attualmente fornitrice di energia termica al Complesso Ospedaliero di Mondovì, tramite la rete di teleriscaldamento cogenerativo di sua proprietà.

Che la "Mondo Energia" ha individuato nel sito monregalese del "COMMITTENTE" la migliore posizione per l'installazione dell'unità di cogenerazione per il potenziamento della rete del teleriscaldamento.

Che il "Committente" ha attentamente esaminato quanto proposto dalla "Mondo Energia" in merito all'opportunità di installazione di una unità cogenerativa per il potenziamento dell'impianto del teleriscaldamento (per i dettagli si veda la relazione in Allegato G).

Che il "Committente" ha ritenuto di propria convenienza accettare la proposta commerciale della "Mondo Energia", in cambio dell'autorizzazione all'utilizzo del sito per l'impianto di cogenerazione

realizzando così la diversificazione delle fonti di alimentazione dell'energia elettrica e termica (vapore) del Presidio Ospedaliero di Mondovì, via San Rocchetto 99.

Che il "COMMITTENTE" ha individuato nel ricorso al citato impianto di cogenerazione un valido strumento per ottenere un risparmio sul prezzo dell'energia fornita in virtù del Contratto, il tutto senza il sostegno di alcun costo o investimento.

Che il D.G.R. 4 Agosto 2009, n. 46-11968 Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2007 N. 13 Articolo 21, lettere a), b) e q) alla scheda 5 N prevede l'utilizzo della cogenerazione nelle strutture ospedaliere per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici.

Che "Mondo Energia" ha sviluppato competenze e know-how specifici per la gestione energia, per la conduzione e manutenzione d'impianti, per la riqualificazione tecnologica, per la cogenerazione, i teleservizi e le tecnologie specialistiche, occupandosi di tutta l'attività relativamente al settore civile ed industriale nonché all'iter autorizzativo.

Che la configurazione progettuale del suddetto impianto prevede di fornire energia elettrica e termica (vapore) al "COMMITTENTE" allo scopo di ottimizzare i costi e contemporaneamente avere la potenzialità termica per alimentare la rete del teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private site nel Comune di Mondovì, fatto salvo che la priorità dell'approvvigionamento sarà a favore del "COMMITTENTE". Lo sviluppo del progetto, si intende interamente pertinente alla responsabilità ed all'iniziativa di "Mondo Energia" con esclusione di qualsiasi onere e costo a carico del "COMMITTENTE".

Che la "Mondo Energia" manleva il "COMMITTENTE" dalla responsabilità per la realizzazione dei suddetti impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica (vapore) nonché per la richiesta delle autorizzazioni/concessioni nel rispetto della normativa vigente per finalizzare la progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto cogenerativo da ubicarsi in area idonea già predisposta a locale centrale cogenerativa nell'ambito del sito del "COMMITTENTE".

Che il D. Lgs 115/08 nonché la delibera del 12/12/2013 578/2013 dell'AEEG definisce i Sistemi Efficienti di Utenza (di seguito "SEU") come sistemi "in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente".

Che le parti, sulla base di quanto riportato al punto precedente, concordano di attuare ogni sforzo (come già precisato restando ogni onere, costo e responsabilità a esclusivo carico di "Mondo

Energia" mentre il "COMMITTENTE" sarà obbligato a prestare la ragionevole cooperazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo) nel concorrere a definire il sito del "COMMITTENTE" come sito SEU con l'obiettivo comune di mantenere detta definizione per la durata del Contratto e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa inerente.

Che le parti, sulla base di quanto riportato ai punti precedenti, concordano di attuare ogni sforzo (come già precisato restando ogni onere, costo e responsabilità a esclusivo carico di "Mondo Energia" mentre il "COMMITTENTE" sarà obbligato a prestare la ragionevole cooperazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo) nel concorrere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni per l'installazione, l'esercizio e la produzione di energia elettrica.

Che per le ragioni di natura tecnica e di convenienza economica per la Committente, sopra indicate, ed infra meglio specificate, il presente Contratto, sostanzialmente, può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato ed individuato in Mondo Energia S.p.A.

Infatti, Mondo Energia S.p.A. gestisce il servizio di teleriscaldamento nella Città di Mondovì, è l'attuale fornitrice di energia termica al Complesso Ospedaliero di Mondovì tramite la rete di teleriscaldamento cogenerativa di sua proprietà, si appresta a realizzare nel sito della Committente una unità di cogenerazione per il potenziamento della rete di teleriscaldamento.

L'installazione dell'unità di cogenerazione di cui sopra rappresenta una situazione unica che consente da un lato di addivenire al potenziamento della rete del teleriscaldamento cittadino e dall'altro alla Committente di realizzare più che significativi risparmi nell'approvvigionamento energetico.

Tutto ciò premesso e specificato, si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del Contratto la fornitura di energia elettrica e termica (vapore) al sito del "COMMITTENTE", attraverso l'allacciamento alla rete elettrica interna, di proprietà del "COMMITTENTE", la realizzazione di una linea di adduzione di acqua calda e vapore e la gestione degli impianti di produzione combinata di energia elettrica, termica (vapore) da parte ed a carico di "Mondo Energia".

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Sulla base di quanto definito nell'articolo precedente sono, pertanto, definite le seguenti prestazioni:



3/12

3.1. Il "COMMITTENTE" dovrà mettere a disposizione di "Mondo Energia" un'area idonea sulla quale "Mondo Energia" realizzerà a proprie cura e spese la centrale di cogenerazione con le relative opere accessorie per gli allacciamenti ai servizi necessari per il funzionamento (a titolo di esempio non esaustivo: allacciamenti elettrici, termici, idrici, gas). La suddetta area (individuata nell'allegato D) rimarrà comunque sempre nella piena titolarità del "COMMITTENTE", che la concede in uso a "Mondo Energia" a titolo gratuito per la durata o la validità del presente Contratto. La "Mondo Energia" garantisce il regolare ripristino, su richiesta del "COMMITTENTE", ex-ante dell'area interessata alla fine della durata o validità del presente Contratto così come alla cessazione per qualsiasi causa dello stesso. Il "COMMITTENTE" avrà il diritto di accesso, per qualsiasi ragione, all'area per il periodo in cui la stessa sarà utilizzata da "Mondo Energia".

3.2. La cessione dell'energia elettrica da parte di "Mondo Energia" al "COMMITTENTE" avverrà tramite un nuovo allacciamento in Media Tensione alla rete elettrica esistente di proprietà del "COMMITTENTE". Tutti gli oneri, segnatamente ma non esclusivamente di realizzazione ed eventuali ripristini, saranno a carico di "Mondo Energia". Tutti gli impianti e le apparecchiature installati da "Mondo Energia" rimarranno di proprietà della medesima. La loro manutenzione ordinaria e straordinaria avverrà a cura e spese di "Mondo Energia".

3.3 La cessione di energia termica sotto forma di vapore da parte di "Mondo Energia" alla "COMMITTENTE" avverrà tramite un punto di consegna, come indicato dal "COMMITTENTE". Tutti gli oneri segnatamente ma non esclusivamente di realizzazione dell'allacciamento saranno a carico di "Mondo Energia". Tutti gli impianti e le apparecchiature installati da "Mondo Energia" rimarranno di proprietà "Mondo Energia". La loro manutenzione ordinaria e straordinaria avverrà a cura e spese della "Mondo Energia".

3.4 La gestione del/i punto/i di connessione del "COMMITTENTE" (Point Of Delivery, brevemente POD) verso la rete elettrica nazionale in Media Tensione per gli aspetti riguardanti l'immissione di energia elettrica sulla rete elettrica nazionale è da eseguirsi a cura e spese di "Mondo Energia". Le Parti -fermo restando il presupposto essenziale della sopportazione di ogni onere o costo in capo a "Mondo Energia"- riconoscono che la soluzione legata alla gestione del POD dovrà salvaguardare gli attuali obblighi assunti dal "COMMITTENTE" verso terzi.

3.5 Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire tempestivamente le certificazioni, attestazioni o dichiarazioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, su base sporadica o ricorrente, in relazione all'implementazione dell'oggetto del Contratto. A tale riguardo resta comunque ferma la esclusiva responsabilità nella fornitura tempestiva di certificazioni, attestazioni o dichiarazioni predette con onere a carico di "Mondo Energia", restando obbligato il "COMMITTENTE" a prestare la ragionevole cooperazione.

3.6. "Mondo Energia" si assume totalmente tutti i rischi e oneri derivanti della realizzazione e successiva gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto in oggetto. Conseguentemente "Mondo Energia" si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno essere

4/12

arrecati, anche a terzi, in occasione dell'esecuzione del presente Contratto e, in ogni caso, si obbliga a tenere manlevato ed indenne il "COMMITTENTE" da qualsivoglia domanda, responsabilità e/o onere derivante da pretese di terzi connessi direttamente o indirettamente alla fornitura di energia e, comunque, per i danni eventualmente subiti da detti terzi in relazione alle attività in esecuzione del presente Contratto o comunque ad esso riconducibili.

3.7 "Mondo Energia" si impegna a sottoscrivere apposita/e polizza/e assicurativa/e a copertura dei rischi implicati nelle attività che è chiamato a svolgere in forza del presente contratto.

3.8 Il "COMMITTENTE" dal proprio canto si obbliga a dare evidenza a "Mondo Energia" della sussistenza e validità di coperture assicurative di sito idonee a coprire il rischio di eventuali danni arrecati a "Mondo Energia", suoi dipendenti, o impianti (che possano essere arrecati dal "COMMITTENTE" nell'esercizio della propria attività).

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED ADEGUAMENTO PREZZI

4.1. Il servizio di erogazione di energia elettrica e Termica (vapore) sarà fornito a consumo in base all'energia contabilizzata da appositi misuratori installati presso le centrali di scambio.

I dettagli del corrispettivo sono i seguenti:

- a) L'unità di misura dei consumi è il Chilowattora (kWh) che è la misura di energia convenzionalmente adottata.
- b) Il prezzo è definito in €/kWh, arrotondato al centesimo di Euro con criterio commerciale.
- c) Il prezzo unitario del kWh elettrico erogato si ottiene applicando uno sconto del 14,5% (quattordicivirgolacinquepercento) al costo unitario dell'energia elettrica sostenuto dal COMMITTENTE secondo quanto previsto dalla Convezione per la fornitura di energia elettrica 7 della S.C.R. Piemonte S.p.A., al netto delle imposte e accise. Il prezzo del kWh offerto risulta attualmente corrispondere a **€/kWh 0,1105** IVA esclusa, applicando uno sconto del 14,5% (quattordicivirgolacinquepercento) al costo unitario IVA e accise escluse di €/kWh 0,1293 (di seguito P0), al netto delle imposte e accise, pagato dal "COMMITTENTE" al kWh nello scorso mese di Gennaio 2016. Per i calcoli si veda l'allegato A.

Tale sconto pari al 14,5% è stato quantificato come segue: 10% sconto standard applicato su vendita di energia elettrica + 4,5% per la concessione di utilizzo del calore in esubero nella rete del teleriscaldamento come specificato nell'art.5 punto 5.4.

Il prezzo unitario sarà mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente alla variazione, rispetto al P0, del prezzo unitario al kWh (sempre al netto di imposte e accise) che verrà pagato dal "COMMITTENTE" a terzi fornitori, per l'acquisto dell'energia elettrica non fornita dall'impianto di Mondo Energia.

La fatturazione sarà mensile posticipata. Al fine quindi di garantire la regolare fatturazione dei consumi il "COMMITTENTE" si impegna a trasmettere, appena possibile, a "Mondo Energia" le fatture di energia elettrica ricevute dal proprio fornitore per i consumi mensili. Sapendo bene che tale fatturazione potrebbe non essere tempestiva, le Parti sin d'ora convengono che la Mondo Energia potrà emettere fattura per i consumi di energia elettrica mensili all'ultimo prezzo definito, procedendo poi, con cadenza semestrale e comunque

5/12

dopo aver preso visione di tutte le relative fatture degli altri fornitori, a emettere fattura di conguaglio. A tale fattura sarà allegato il prospetto di dettaglio delle variazioni tariffarie intervenute nel periodo conguagliato e dei relativi calcoli.

- d) Il prezzo del kWh termico erogato sotto forma di vapore si ottiene partendo dal costo del gas metano sostenuto dal "COMMITTENTE", considerando un rendimento di produzione del 80%, un consumo medio annuo di 590.000 smc e applicando uno sconto del 10%. Il prezzo del kWh offerto, riferito ai consumi e prezzi di Aprile 2016 risulta corrispondere a €/kWh 0,0617 IVA esclusa. La tariffa sarà mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, qualora il Metano aumentasse o diminuisse rispetto al prezzo al 1° APRILE 2016 definito in €/mc 0,6416 IVA inclusa. Per i calcoli si veda l'allegato B.

Come parametro di riferimento per la determinazione dell'importo del kWh legato al metano viene adottato il prezzo (IVA inclusa) riportato dal listino prezzi periodico fornito da ENI per il territorio di Mondovì, del mese di competenza della fatturazione e comunque l'ultimo disponibile alla data dell'emissione della fattura.

ARTICOLO 5 – PRODUZIONE DI ENERGIA-CONSUMI MINIMI GARANTITI

5.1 Nel Contratto non sono richiesti consumi minimi garantiti da parte del "COMMITTENTE". Il "COMMITTENTE" d'altro canto si impegna ad adottare ogni accorgimento tecnico, strategico e produttivo che gli permetta di prelevare l'energia di cui abbisogna, dall'impianto "Mondo Energia".

5.2 "Mondo Energia" si impegna a gestire - in modo coordinato con il "COMMITTENTE" - le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di cui al Progetto e ad intervenire a proprie spese con i dovuti interventi per il caso di guasti o di eventi passibili di interrompere e/o limitare la produzione e la fornitura di energia, impegnandosi ad evitare o limitare i casi in cui la domanda di energia o calore del "COMMITTENTE" non possa essere soddisfatta.

5.3 "Mondo Energia" non potrà installare nel sito di cui all'Allegato D unità cogenerative di potenza elettrica complessiva superiore a 1.200 kW. Eventuali potenziamenti successivi, le cui motivazioni verranno illustrate in dettagliata relazione tecnica, dovranno essere formalmente autorizzati da parte del COMMITTENTE.

5.4 A "Mondo Energia" è concessa facoltà di poter produrre ed immettere sulla rete elettrica nazionale eventuali surplus di energia elettrica non prelevati dal "COMMITTENTE" utilizzando l'infrastruttura di rete elettrica del "COMMITTENTE", sopportando "Mondo Energia" ogni eventuale onere o costo.

5.5 Tutto il calore recuperato dal cogeneratore (acqua calda 90°C), fatta eccezione per i fabbisogni del "COMMITTENTE" che vengono già regolati dal contratto di teleriscaldamento in essere, verrà utilizzato da "Mondo Energia" per alimentare la rete di teleriscaldamento a servizio della città di Mondovì.

5.6 Il servizio di erogazione di energia potrà subire sospensioni, limitazioni o interruzioni per cause di forza maggiore, guasti, fatti di terzi, interruzioni con preavviso per esigenze di manutenzione e di rinnovo degli impianti. In tutti i casi di sospensione della fornitura di cui sopra il "COMMITTENTE" non potrà pretendere alcunché sia per la sospensione della fornitura sia per eventuali danni dipendenti dalla sospensione della fornitura stessa. Tali interruzioni non dovranno comunque in alcun modo arrecare pregiudizio all'attività sanitaria svolta all'interno della struttura ospedaliera.

5.7 E' prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno di proprietà del "COMMITTENTE" non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del personale "Mondo Energia". In questo caso il "COMMITTENTE" non potrà pretendere alcunché sia per la sospensione della fornitura sia per eventuali danni dipendenti dalla sospensione della fornitura stessa, così pure Mondo Energia.

5.8 Le misure dei contatori di energia elettrica e termica (vapore) saranno rese disponibili mediante accesso informatico a pagina dedicata. Verrà inoltre concesso al Committente di collegare il sistema di contabilizzazione di proprietà dell'ASLCN1 ai contatori di energia elettrica e termica (vapore).

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI TARIFFARI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 115/08, dalla delibera AEEG del 12/12/2013 n° 578/2013 e s.m.i. ed in base agli accordi tra le parti, fintantoché il sito del "COMMITTENTE" manterrà la qualifica di SEU e la normativa di riferimento non subirà modifiche di rilievo, si applicherà quanto segue:

- le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno saranno applicate a ciascun punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto e rimarranno a carico del "COMMITTENTE";
- le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, saranno applicate alla potenza impegnata su ciascun punto di prelievo, in relazione al livello di tensione del predetto punto e rimarranno a carico del "COMMITTENTE";
- le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kWh saranno applicate all'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto e rimarranno a carico del "COMMITTENTE".

ARTICOLO 7 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

La fatturazione dell'energia elettrica e termica (vapore) sarà mensile e relativa ai consumi del mese precedente. Alla fattura sarà allegato il prospetto di dettaglio della variazione tariffaria nel caso in cui intervenga una revisione prezzi di cui all'articolo 4 nel periodo di competenza della fattura stessa. Le date di emissione e scadenza saranno riportate sulle fatture medesime e comunque le modalità di pagamento saranno le seguenti:



Energia Elettrica – 30 giorni data fattura.

Energia Termica (vapore)– 30 giorni data fattura.

Il pagamento sarà effettuato dal “COMMITTENTE” mediante bonifico bancario o RID. Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo il termine di pagamento sarà differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di tardivo e/o mancato pagamento, la “Mondo Energia” potrà conseguentemente esigere il risarcimento del danno e l’applicazione degli interessi di mora che vengono a norma di legge indicati pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di 7 punti. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagare il corrispettivo del servizio nei termini e secondo le modalità pattuite, la “Mondo Energia” avrà diritto di procedere giudizialmente nei confronti del “COMMITTENTE” per ottenere il pagamento della quota o delle quote a suo carico. In nessun caso, peraltro, “Mondo Energia” potrà sospendere le proprie prestazioni di cui all’articolo 2 in ragione di contestazioni e/o ritardi nei pagamenti da parte del “COMMITTENTE”. In caso di contestazioni in ordine alla regolarità e esattezza della prestazione, il “COMMITTENTE” potrà sospendere i pagamenti dei corrispettivi sino a che non sia constatata dalla stessa “COMMITTENTE” la regolare ed esatta esecuzione della fornitura in esame.

ARTICOLO 8 – DURATA, CLAUSOLA RISOLUTIVA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

8.1. Il Contratto avrà durata di **anni 9** (nove) dal momento di entrata in esercizio della fornitura, così come indicato nel verbale di attivazione che verrà redatto tra le Parti. **Il Contratto potrà rinnovarsi di nove anni in nove anni fino allo scadere della Convenzione firmata dalla “Mondo Energia” con il Comune di Mondovì per la realizzazione nel centro abitato della rete impiantistica per il Teleriscaldamento, solo in seguito a specifico atto controfirmato dalle Parti, da formalizzarsi almeno un anno prima della scadenza.**

8.2. In qualsiasi momento, in caso di grave disfunzione congiunta del servizio di fornitura dell’energia elettrica e termica (mancata erogazione per un periodo superiore a 60 giorni non dovute a cause di forza maggiore), il “COMMITTENTE” potrà inviare a “Mondo Energia”, a mezzo raccomandata A/R, specifica diffida ad adempiere entro il termine massimo di 20 giorni.

Qualora entro detto termine, corrente dalla data di ricezione della diffida, “Mondo Energia” non abbia assolto i propri adempimenti, o non abbia iniziato e correttamente continuato le azioni per la risoluzione dei problemi, il Contratto ai sensi e per gli effetti del art. 1454 c.c. si intenderà risolto.

8.3. Il Contratto è sottoposto alla seguente condizione risolutiva e si intende risolto nel caso in cui il sito del “COMMITTENTE” per qualsiasi ragione non ottenga o perda il riconoscimento di sito SEU. Resta inteso che la risoluzione del Contratto non ha effetto riguardo alle prestazioni relative allo stesso già eseguite alla data della sua risoluzione, che potrà essere comunicata da ciascuna delle Parti all’altra per iscritto.



8/12

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI FISCALI

Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del "COMMITTENTE", salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di "Mondo Energia" e senza facoltà di rivalsa.

Qualora il "COMMITTENTE" benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire apposita dichiarazione; nel caso in cui risulti esente IVA dovrà fornire la relativa dichiarazione di intenti.

Il "COMMITTENTE" provvederà ad assolvere ai propri obblighi fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Dogane di competenza territoriale, autoliquidandosi gli acconti ed i saldi di accisa ed addizionale, ove dovuti. Relativamente alle accise ed eventuali addizionali, presenti e future, "Mondo Energia" non agirà pertanto come sostituto di imposta.

IL "COMMITTENTE", in ogni caso, si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, neppure in parte, l'energia elettrica allo stesso fornita da "Mondo Energia", assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi ed obbligandosi al riguardo ad integralmente manlevare e garantire "Mondo Energia" medesimo verso qualunque terzo.

ARTICOLO 10 - VARIE

10.1 E' escluso dalle prestazioni contrattuali tutto quanto non espressamente riportato in premessa e negli articoli del contratto medesimo.

10.2 La fornitura oggetto del Contratto verrà usata direttamente dal "COMMITTENTE", che si impegna a non utilizzarla per usi al di fuori del proprio sito di Mondovì.

Ogni modifica negli utilizzi o variazione d'uso del servizio oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata a "Mondo Energia" che provvederà, previo accordo con il "COMMITTENTE", ad aggiornare il Contratto di somministrazione od a stipulare un nuovo Contratto.

Nel caso in cui la comunicazione di modifica negli utilizzi o variazione d'uso non sia stata effettuata e che questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte dirette o indirette, "Mondo Energia" si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI SU LETTURA DEI CONTATORI E IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei Contatori posti nella centrale di scambio rilevata da personale incaricato dalla "Mondo Energia" ogni mese o mediante rete di telelettura.

"Mondo Energia" è autorizzata a stimare induttivamente il consumo in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore. Per la determinazione induttiva dei consumi, "Mondo Energia" terrà conto dei consumi di gas delle unità di cogenerazione applicando i fattori di conversione utilizzati per la determinazione del prezzo di vendita del MWh.



9/12

Al "COMMITTENTE" è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva con determinazione dei consumi sulla base delle rilevazioni della propria rete interna.

In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, "Mondo Energia" sostituirà lo strumento a sua cura e spese ed il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo.

Se il "COMMITTENTE" ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica a "Mondo Energia".

"Mondo Energia" provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo secondo le normative tecniche vigenti il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l'errore di misura del contatore oggetto di verifica ecceda le tolleranze previste dalla normativa vigente, "Mondo Energia" si accollerà le spese di verifica, sostituirà, se lo riterrà necessario, il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati ai punti precedenti. Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate al "COMMITTENTE" che ne ha fatto richiesta.

ARTICOLO 12 - CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

12.1 Il "COMMITTENTE" concederà ai sottoservizi della "Mondo Energia" gratuito passaggio sui propri immobili. In particolare, i tratti di terreno e fabbricati interessati dalla posa a spese di "Mondo Energia" delle tubazioni per l'acqua calda e del gas metano, nonché dei cavidotti di potenza per l'allacciamento dell'impianto di "Mondo Energia" alla rete elettrica esistente, alle apparecchiature installate per la produzione di energia Termica (vapore), potranno essere oggetto di servitù a richiesta di "Mondo Energia" che sopporterà gli oneri di realizzazione (ferma la gratuità della concessione). Tali servitù scadranno in concomitanza alla scadenza del contratto e le aree saranno ripristinate a cura e spese di "Mondo energia".

Il "COMMITTENTE" assicurerà, al personale incaricato della "Mondo Energia" il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni nelle fasi di sopralluogo di esecuzione dei lavori e di esercizio dell'impianto con modalità che saranno specificate in una procedura d'accesso determinata allo scopo in modo da determinare nessuna o comunque la minima interferenza con l'attività tipica del "COMMITTENTE".

12.2 "Mondo Energia" è tenuta ad uniformarsi ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di infortuni e di igiene sul lavoro e più in generale in materia di sicurezza sul lavoro secondo protocolli che dovranno, in ogni caso, conformarsi con le procedure interne implementate dal "COMMITTENTE" nel proprio stabilimento di Mondovì. Resto per quanto necessario chiarito e convenuto tra le parti che la responsabilità ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli impianti in titolarità di "Mondo Energia" è esclusivamente a carico di quest'ultima.



10/12

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE E SPESE CONTRATTUALI

Le contestazioni relative al servizio svolto dovranno essere denunciate, pena decadenza, entro sette giorni lavorativi dall'evento a mezzo lettera raccomandata A/R.; tale termine ha lo scopo di consentire un obbiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco con il trascorrere di un tempo maggiore.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il "COMMITTENTE" potrà cedere il Contratto purché "Mondo Energia" vi consenta previamente ed espressamente.

Resta inteso che in caso di interventi normativi (nazionali o regionali) che modifichino l'assetto istituzionale del Committente, il nuovo soggetto subentrante sarà in ogni caso obbligato in solido con il precedente nei confronti di "Mondo Energia" in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima fino al momento di tale trasformazione, ancorché non ancora fatturati da "Mondo Energia" al "COMMITTENTE".

"Mondo Energia" potrà cedere il Contratto, anche senza consenso del Committente, a società che, direttamente o indirettamente, siano dalla stessa controllate o la controllino ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 e n. 2 del codice civile, purché la società cessionaria abbia titolo ad eseguire il Contratto ai sensi della normativa vigente.

La società cessionaria sarà obbligata a onorare il contratto in tutte le sue parti con il Committente fino al termine dello stesso.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Qualora una o più delle disposizioni del Contratto dovesse rivelarsi in tutto od in parte nulla od altrimenti invalida od inefficace, ogni diversa disposizione del Contratto, ovvero la restante parte della disposizione nulla, invalida od inefficace, manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci (in tutto od in parte), aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del Contratto.

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente Contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà essere effettuata per iscritto.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti al comportamento dell'altra posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni che ne derivano ai sensi di Legge e per effetto del contratto stesso.

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali.

11/12

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA

Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa di esso, ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.

ARTICOLO 17 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I dati assunti dal Fornitore, titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del presente contratto e saranno conservati in archivi cartacei e in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni. Si rinvia agli articoli del citato Decreto Legislativo per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, si intendono qui richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mondovì, _____ 2016

Allegato A: Dettaglio Prezzo Di Fornitura Energia Elettrica

Allegato B: Dettaglio Prezzo Di Fornitura Energia Vapore

Allegato C: Layout impianti ed interconnessioni

Allegato D: schema idraulico di collegamento

Allegato E: Schema unifilare elettrico

Allegato F: Relazione Tecnica per il potenziamento della rete di teleriscaldamento di Mondovì

“Mondo Energia” S.p.A.

“COMMITTENTE” Azienda Sanitaria Locale CN 1

